



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI"

via Ovidio, 25 c.a.p. 81031 – Aversa(CE)
tel/fax : 081.5038017- 081.8154889

e-mail : cemm01700d@istruzione.it – e-mail PEC cemm01700d@pec.istruzione.it

sito web: www.pascoliaversa.edu.it

COD. MECC. CEMM01700D - C.F.: 90005790614



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO e GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 30/01/2020

PREMESSA

Il Consiglio d'Istituto (CdI) è il massimo organo di governo della scuola. Fatte salve le competenze specifiche previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe, il Consiglio di Istituto ha competenza in tutte le materie indicate nel T.U. D.L.vo 297/94, modificato ed integrato ai sensi del DPR 275/99, del D. Lgs 165/01, del D.I. 129/2018, della legge 107/2015; ed in generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione delle attività dell'Istituto. Alla luce della legge 107 del 15 luglio 2015, il Consiglio di Istituto approva il POF triennale (PTOF), dopo che il medesimo è stato elaborato dal Collegio Docenti, dietro gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione ed amministrazione dettate dal dirigente scolastico.

Esso elegge nel suo seno una giunta esecutiva (GE).

- La costituzione del CdI è disposta dall'art.8 del D. Lgs. 297/94,
- le competenze del CdI e della GE sono stabilite dagli articoli 10, 276 e segg., 571 c. 4 del T.U. D.L. 297/94, , dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001,
- le norme sulla pubblicità sono definite dalla L. 11 ottobre 1977, n. 748

Art.1 – Costituzione

1. Il Consiglio d'Istituto di questa I.S.A.:

- a) è composto da otto docenti, otto genitori, da due non docenti, eletti secondo le disposizioni vigenti;
- b) dura in carica tre anni; (D.L.vo 297/1994 art. 10)
- c) è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni;
- d) elegge al suo interno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva

2. Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le Componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 2 – Elezioni interne

1. Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio in carica. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, se sono presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

2. Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei requisiti, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell'ambito del consiglio stesso.
3. Il Consiglio elegge anche un vice-presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
4. Per l'espletamento del proprio mandato, il Presidente è coadiuvato da un Segretario da lui scelto tra i membri del Consiglio, al quale viene attribuito anche il compito di verbalizzare le sedute.
5. Il Consiglio d'istituto elegge, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva mediante indicazione del nome apposto su schede validate dalla firma di due consiglieri. Ciascun elettore può esprimere non più di quattro preferenze (una per ciascuna componente). Sono proclamati eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza; a parità di voti si va al ballottaggio, se persiste la parità sono proclamati eletti i consiglieri più anziani di età. In caso di decadenza o di dimissioni irrevocabili di un componente si procede all'elezione con le modalità di cui ai commi precedenti, con voto limitato ad un nominativo. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 3 – Competenze

1. **Il Consiglio d'Istituto** è l'organo di autogoverno della scuola che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, ha il compito di deliberare secondo le attribuzioni stabilite dall'art. 10 del T.U. 297/94 ed ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni; pertanto le sue delibere sono vincolanti per l'intera comunità scolastica.

Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a. adozione del Regolamento Interno dell'Istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive,
- b. per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita della medesima, per le sanzioni disciplinari agli alunni in caso di inadempienze;
- c. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico – scientifiche, multimediali ed informatiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni e le attività di laboratorio;
- d. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- e. approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con particolare riguardo al recupero del disagio e del disadattamento e volte al raggiungimento del successo formativo, al sostegno degli alunni con disabilità, e all'integrazione degli alunni non italiani alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione;
- f. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze, e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione in rete;
- g. partecipazione ad attività culturali sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di volontariato, cooperazione nazionale, ed internazionale, di educazione alla pace, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- i. Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe;
- j. esprime parere sull'andamento generale didattico ed amministrativo dell'Istituto.

Art. 4 – Adempimenti del Consiglio D'istituto

Entro il 31 dicembre il Consiglio d'Istituto approva il Programma Annuale, previo visto di regolarità dei Revisori dei Conti.

Entro il 30 aprile il Consiglio d'Istituto approva il Bilancio Consuntivo.

Art. 5 - Prima convocazione ed elezione del Presidente

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alle nomine dei relativi membri, è disposta dal DS, che la presiede fino all'elezione del Presidente.

Art. 6 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca il Consiglio, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine. Firma, con il segretario, i verbali.
2. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
3. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola durante l'orario di apertura; di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali; di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

Art. 7 – Convocazione

Il Consiglio di Istituto si riunisce in Istituto in ore non coincidenti con impegni di servizio dei dipendenti della scuola ed in modo da favorire la partecipazione delle altre componenti.

1. È convocato in seduta ordinaria dal Presidente, su ordine del giorno e proposta della Giunta Esecutiva; deve essere convocato in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio o da almeno due membri della Giunta.
2. **La Giunta Esecutiva** si riunisce prima della data di convocazione per predisporre l'O.d.G. e l'esame di eventuali documenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere emessa e inviata, a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria e almeno un giorno prima in caso di particolare e comprovata urgenza.
4. La convocazione, oltre alla data della riunione e all'orario di inizio e termine (in linea di massima, si fissa dalle ore 17:30 alle 19:30), deve contenere l'O.d.G. e il verbale della seduta precedente. La documentazione sarà a disposizione, nell'Ufficio del D.S.G.A., contestualmente alla convocazione. Copia della convocazione è affissa all'albo web della scuola. La data di tale affissione fa fede della tempestività della convocazione; in caso di convocazione urgente e per le sedute da tenere nei mesi di luglio ed agosto verrà effettuata anche per le vie brevi (telefonica o e mail.

Art. 8 – Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti in carica. È facoltà dei consiglieri chiedere la verifica del numero legale.
2. Sono ritenuti giustificati i consiglieri che comunicano la motivazione dell'assenza prima dell'inizio della seduta.

Art. 9 - Programmazione delle attività

1. Il Consiglio d'Istituto programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni.

2. Di regola, il Consiglio d'Istituto si riunisce una volta ogni due mesi, con l'esclusione di luglio ed agosto.

Art. 10 – Partecipazione alle sedute

1. In base all'Art. 42 del D.L. 297/94 ed alla L. 748/77, alla seduta del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, ma senza diritto di parola.
2. Non é permessa la presenza di pubblico per argomenti che coinvolgano singole persone.
3. IL DSGA può partecipare alle sedute, a titolo consultivo, su invito, ma non ha diritto di voto.

Art. 11 – Ordine del giorno

1. L' O.d.G. della convocazione è formulato dalla Giunta Esecutiva che potrà tenere conto delle indicazioni e/o degli argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri;
2. Ogni O.d.G. deve prevedere la voce "Varie ed eventuali" che devono essere oggetto di discussione ma non di votazione.
3. Argomenti presentati per iscritto al presidente nel corso di una seduta e firmati da un terzo dei consiglieri sono iscritti all'O.d.G. della seduta successiva.

Art. 12 - Variazioni dell'Ordine del Giorno

1. Le variazioni dell'ordine di discussione dei punti all'O.d.G. vanno proposte all'inizio della seduta e devono essere approvate a maggioranza.
2. Eventuali argomenti di integrazione all' O.D.G. vanno proposti all'inizio della seduta e devono essere approvate a maggioranza.

Art. 13 – Validità dell'adunanza e votazioni

1. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti in carica. Qualora, trascorsi 30 minuti dall'orario d'inizio stabilito, il Presidente constatata la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti, e la rinvia ad altra data, nel termine di dieci giorni.
2. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto quando si fa questione di persona.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Non sono ammesse deleghe.

Art. 14 - Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente deve porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono.
2. A tutti i consiglieri è consentito il diritto di parola sugli argomenti in discussione.
3. Il Presidente dà la facoltà di parlare seguendo l'ordine di richiesta d'intervento. Le richieste d'intervento per richiamo al regolamento o per mozione d'ordine hanno la precedenza.
4. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame.
5. Prima della votazione il Presidente legge il testo oggetto della delibera.
6. Nel momento in cui il Presidente dichiara aperta la votazione, per nessun motivo la stessa può essere interrotta.

Art. 15 - Emendamenti

Ogni membro del Consiglio può presentare, per iscritto, emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi, che vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il presidente sottopone al voto la proposta all'ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti.

Art. 16 - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. All'inizio della seduta possono essere fornite comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico, mentre ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.
2. L'interpellanza è una domanda scritta, rivolta da uno o più consiglieri al Presidente per chiedere i motivi in base ai quali sono stati assunti determinati provvedimenti.
3. La risposta può essere data dal D.S. immediatamente o successivamente per iscritto entro cinque giorni.
4. La mozione, presentata da uno o più consiglieri, consiste in un documento con cui si formulano un giudizio o una proposta da sottoporre alla votazione del Consiglio.

Art. 17 - Commissioni di lavoro del Consiglio

1. Il Consiglio può decidere di costituire, per questioni di particolare rilievo, commissioni di lavoro rappresentative delle varie componenti indipendentemente dall'appartenenza al Consiglio medesimo.
2. Le commissioni di lavoro hanno compiti di istruttoria e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio nella seduta successiva.

Art. 18 - Intervento di esperti

Con propria delibera il Consiglio può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti o esperti.

Art. 19 - Decadenza per assenze

I membri impossibilitati ad intervenire devono far pervenire al Presidente o al Dirigente Scolastico la motivazione dell'assenza. Dopo 3 assenze consecutive non giustificate, il consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nelle liste d'appartenenza, fino ad esaurimento delle liste stesse. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 20 - Dimissioni

1. Le dimissioni possono essere presentate dai membri elettivi del Consiglio d'Istituto ed esplicano i loro effetti dal momento in cui vengono accolte; nel frattempo il dimissionario fa parte del Consiglio a pieno titolo e deve essere computato nel numero dei componenti e dei presenti. Il dimissionario ha la facoltà di ritirare le proprie dimissioni di sua iniziativa oppure a conclusione della discussione.
2. Le dimissioni devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se data davanti al Consiglio e perciò assunta a verbale.
3. Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. L'accettazione o il rifiuto deve essere formalmente deliberata dal Consiglio.
4. Il Consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nella lista d'appartenenza.

Art. 21 – Pubblicizzazione degli atti

1. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio d'Istituto attraverso le deliberazioni adottate; è firmato dal Presidente e dal Segretario.

2. I Consiglieri comunicano le eventuali proposte di variazione; il verbale redatto viene posto in votazione dal Presidente; coloro che dissentono circa il testo proposto, possono far mettere a verbale la motivazione del loro voto contrario. Il testo emendato e votato diventa l'unico atto pubblico del Consiglio d'Istituto.
3. La pubblicità delle deliberazioni, con affissione all'albo dell'Istituto, deve essere resa entro dieci giorni dalla loro assunzione. La copia delle deliberazioni, sottoscritta dal Segretario, deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.
4. Copia del verbale è disponibile presso l'Ufficio Protocollo o del DSGA.
5. Chiunque, a proprie spese, può ottenere, copia degli atti pubblicati.

Art. 22 – Il processo verbale

1. Il verbale é firmato dal presidente e dal segretario ed approvato al termine della seduta od all'inizio della successiva.
2. Deve riportare la successione delle delibere, la sintesi della discussione svolta, e indicare con precisione:
 - a. i nomi dei presenti e degli assenti giustificati e non giustificati;
 - b. il nominativo del presidente e del segretario;
 - c. il testo degli atti posti in votazione (eventualmente in forma di allegato) e l'esito delle votazioni stesse, a richiesta, con i nomi dei votanti a favore, contro e astenuti, nonché le delibere prese, numerate in successione.
3. Può contenere anche i documenti inerenti il tema in discussione proposti dai singoli consiglieri o interventi che dopo essere stati espressi, sono fatti pervenire per iscritto al segretario durante la seduta.
4. Il processo verbale della seduta viene riportato, dopo l'approvazione, sul registro con pagine successivamente numerate alle quali vanno aggiunti tutti gli allegati relativi alla seduta cui si riferisce il verbale.
5. Il testo degli atti posti in votazione deve essere approvato seduta stante. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio d'Istituto attraverso le deliberazioni adottate; è firmato dal Presidente e dal Segretario
6. I Consiglieri comunicano le eventuali proposte di variazione; il verbale redatto viene posto in votazione dal Presidente; coloro che dissentono circa il testo proposto, possono far mettere a verbale la motivazione del loro voto contrario. Il testo emendato e votato diventa l'unico atto pubblico del Consiglio d'Istituto.
7. La pubblicità delle deliberazioni, con affissione all'albo on line dell'Istituto, deve essere resa entro otto giorni dalla loro assunzione. La copia delle deliberazioni, sottoscritta dal Segretario, deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.
8. Copia del verbale è disponibile presso l'Ufficio Protocollo o del DSGA.
9. Chiunque, a proprie spese, può ottenere, copia degli atti pubblicati.

Art. 23 – La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. 416. Le tre componenti elettive (genitori, docenti, personale A.T.A.) vengono elette a maggioranza in unica votazione.

In caso di parità di voti, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i candidati delle rispettive componenti che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene eletto quello che consegue più voti.

La Giunta Esecutiva:

- a) é composta da un docente, da due genitori, un non docente; di essa fanno parte di diritto il D.S.G.A. ed il D.S.;

b) dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste;

Art. 24 – Presidente Della Giunta Esecutiva

Il Presidente della Giunta esecutiva è il Dirigente Scolastico.

In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni del Presidente saranno svolte dal docente che svolge funzioni vicarie attribuitegli dal Dirigente Scolastico.

Art.25 La Giunta esecutiva

ha compiti propositivi ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio, ai sensi dell'art 10 TU 297/94 e di altra normativa vigente, in particolare propone

- a. il programma annuale e le eventuali variazioni.
- b. prepara l'O.d.G. del Consiglio d'Istituto ordinario;
- c. ha potere di intervento nei casi di urgenza, previa informazione al Presidente del C.d.I., con obbligo di fare ratificare l'operato al successivo C.d.I.
- d. Essendo con essa identificato l'Organo di Garanzia interno dell'Istituto, ha competenze in materia di impugnazioni avverso sanzioni disciplinari a carico degli alunni ovvero sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento D.P.R.235/2007.

Art. 26 – Convocazione Della Giunta Esecutiva

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni con l'indicazione dell'O.d.G..

La comunicazione della convocazione è diramata di norma entro 5 giorni dalla seduta ai membri della Giunta

Art. 27 – Validità delle Sedute Della Giunta

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 28 – Funzioni Del Segretario Della Giunta

Il D.S.G.A. svolge le funzioni di Segretario della Giunta ed esplica a tale scopo i compiti previsti dalla Legge.

Art. 29 – Diritti dei Membri Della Giunta

Ciascun membro della Giunta ha diritto di libero accesso nell'Istituto, durante le ore di servizio, e di avere in visione gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta.

I Membri della Giunta hanno inoltre il diritto di ottenere dagli Uffici di segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio della loro funzione.

Art. 30 – Programma Annuale e Conto Consuntivo

Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. ...

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento".

Il conto consuntivo e' predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed e' corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Art. 31 – Attività Progettuale e di Indagine/Approfondimento del C.d.I.

Il C.d.I. condivide con il Collegio dei Docenti ed il Dirigente Scolastico le finalità che intende perseguire e le modalità per realizzare, attraverso l'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, così come previsto dalla L. 57/98 e dalla L. 107/15.

Il Consiglio d'Istituto, può istituire anche delle Commissioni di lavoro con persone scelte all'interno delle componenti della Scuola.

Le Commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale.

Le Commissioni possono chiamare a partecipare ai propri lavori esperti dei vari problemi.

Le proposte e le conclusioni di ogni Commissione sono presentate mediante relazione scritta al Consiglio d'Istituto e / o partecipazione diretta alle sedute del C.d.I.

Art. 32 – Pubblicità del Regolamento del C.D.I.

Il Presente Regolamento deve essere inviato a tutti i componenti del C.d.I.; pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sezione Regolamenti , entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 33 – Modifiche al Regolamento

Eventuali proposte di modifica sostanziale del presente Regolamento con relativo testo devono essere presentate al Consiglio d'Istituto, tramite un Consigliere che le inoltrerà alla Giunta Esecutiva.

Tali proposte devono essere inserite nell'O.d.G. della successiva riunione consiliare.

Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'Istituto.

Art. 34 Norme finali

1. Il presente regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Istituto ed entra in vigore dal 15° giorno dalla sua pubblicazione nell'albo web della Scuola.
2. Per quanto non esplicitamente citato nei precedenti articoli si rimanda al regolamento tipo per il funzionamento degli istituti statali emanato con C.M. 16/4/1975 n. 105 e alla normativa vigente.

La presente delibera è valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

<p style="text-align: center;">Il Dirigente Scolastico F/ to Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93</p>	<p style="text-align: center;">Il Presidente C.d.I. F/to Dott. Luigi Ferrara</p>
---	--

- **Al DSGA**
- **All'albo online sez. Regolamenti**
- **Al Collegio dei docenti**
- **Agli atti della scuola**